



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 del 29-06-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IUC PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE MODIFICHE.

In continuazione di seduta

In relazione al 4) punto all'ordine del giorno

Si richiama il verbale relativo al punto 3) all'odg in relazione al dibattito ed alle dichiarazioni di voti.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli 12 : (Giacomelli, Mazzanti, Guetta, Malentacchi, Belluomini, Marini, Baroncelli, Gori Maura, Michelozzi, Scarnato, Nigi, Noci).

Voti non favorevoli 3 (Michelacci, Gori Fiorello, Nocera)

Voti di astensione 0

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione richiamata in premessa e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata e conforme votazione resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa*.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne

abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
GUERRERA LUIGI

Mearelli

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *"gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

Visto, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile..."*;

Visto l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2014 con cui è stato approvato il Regolamento IUC contenente anche la disciplina della componente TARI, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 30/03/2021;

Considerato che a seguito della pandemia da virus Covid-19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e poi come "pandemia" (in data 11 marzo 2020), al fine di

rispondere all'attuale congiuntura economica in corso, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

Visto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

Visti i provvedimenti governativi di contrasto alla diffusione della seconda ondata del virus Sars-COV2, verificatasi fra l'autunno 2020 e l'inizio del corrente anno, fra cui citiamo:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020, emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, con cui sono state disposte restrizioni sia nel settore del lavoro, sia del tempo libero, prevedendo:
 1. la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
 2. la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 3. la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
 4. la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
 5. la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
 6. la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 7. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate zona "rossa";
 8. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curricolari delle Università;
 9. la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate zona "gialla" e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate zona "rossa";
 10. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
 11. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
 12. il divieto, nelle zone classificate zona "rossa", di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il d.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre 2020. La regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona "arancione";

- il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Tenuto conto che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";

- i d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021

e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

Richiamata, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 aprile al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-COV2;

Visto, da ultimo, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. decreto "Riaperture"), in corso di conversione in legge, con cui sono state previste le date di riapertura di diverse attività economiche a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 1° luglio;

Considerato che il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per la primavera dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune;

Ritenuto opportuno assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività economica, anche tenuto conto della probabile minore quantità di rifiuti che sarà prodotta nell'anno dalle utenze interessate da questi provvedimenti rispetto alla produzione ordinaria;

Preso atto che la stessa esigenza di sostegno alle attività economiche è stata avvertita dal legislatore che è intervenuto in materia con il recente decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), in corso di conversione in legge;

Visto e richiamato l'articolo 51 (rubricato "Agevolazioni") del vigente regolamento IUC-TARI;

Tenuto conto che l'art. 6 del decreto-legge n. 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Preso atto che, secondo la stima elaborata da IFEL il 28 maggio scorso, per il Comune di Quarrata le risorse assegnate a tal proposito ammonterebbero ad euro 302.035,00;

Tenuto conto che qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente fosse di entità diversa da quella stimata da IFEL, il Comune erogherà le agevolazioni tariffarie nella misura massima consentita, ripartendo proporzionalmente fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata;

Tenuto altresì conto che, successivamente all'assegnazione del contributo ministeriale concesso in base all'art. 6 del 73/2021, sarà effettuata l'opportuna variazione di bilancio;

Considerato che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche dovranno rispondere all'attuale dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *"attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"*, anche *"in misura superiore alle risorse assegnate"*, evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*;

Tenuto altresì conto che la pandemia sta generando forti tensioni, oltre che sul tessuto economico, anche su quello sociale;

Preso atto della necessità pertanto di concedere riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche più duramente colpite dall'emergenza da Covid-19;

Visto che a tal riguardo si ritiene opportuno utilizzare le risorse economiche residue a disposizione del Comune di Quarrata assegnate in sede di fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. 34/2020, per complessivi euro 192.939,79 ;

Richiamato l'art. 57-bis, comma 2 del decreto-legge 124/2019 come convertito in legge 157/2019 con cui avrebbe dovuto essere *"Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato"*

dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

Visto che, nelle more dell'approvazione del previsto d.P.C.M., le considerazioni svolte da ARERA con comunicato del 29 dicembre 2020 prevedono che *“Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano: appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza”;*

Ritenuto di fare propri, ai fini del riparto delle risorse a disposizione da destinare alle agevolazioni TARI 2021 alle utenze domestiche, i criteri socio-economici previsti da ARERA per beneficiare dei bonus elettrico, idrico e energia;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di semplificare il procedimento, di prevedere l'applicazione automatica delle riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dall'intervento agevolativo in sede di elaborazione del saldo TARI per l'anno 2021 la cui scadenza è fissata al 3 dicembre 2021;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'articolo 51 del vigente regolamento IUC-TARI nel modo seguente:

Testo attuale	Versione modificata
Articolo 51 – Agevolazioni	Articolo 51 – Agevolazioni e riduzioni
<p>1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche o di disagio sociale.</p> <p>2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta comunale con cui ne sono individuati criteri e modalità applicativi.</p> <p>3. Con la modalità di cui al comma precedente, il Comune può prevedere particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.</p> <p>4. La copertura finanziaria degli interventi agevolativi di cui al presente articolo è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero nell'ambito del piano finanziario de servizio.</p>	<p>(Testo non modificato)</p> <p>5. Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell'attività, ovvero di restrizione nell'esercizio dell'attività stessa, il Comune applicherà a tali utenze una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa tenuto conto dei giorni di chiusura o restrizione dell'esercizio dell'attività.</p> <p>6. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, anche in considerazione dei codici ATECO dell'attività economica svolta. La riduzione tariffaria complessiva non potrà comunque eccedere il 100% della tariffa annua</p>

dovuta di parte variabile.

7. Per il solo anno 2021, il Comune applicherà una riduzione fino al 100% della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni economico-sociali: appartenere a nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglie numerose) e indicatori ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

8. Con deliberazione di Giunta comunale saranno stabilite le modalità operative per l'applicazione delle riduzioni di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo.

9. La copertura finanziaria delle riduzioni previste sarà disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fondi statali appositamente istituiti per ridurre l'impatto socio-economico della pandemia da virus Covid-19.

10. Qualora le risorse assegnate a tale scopo fossero insufficienti a garantire la completa applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il Comune procederà ad una riparametrazione proporzionale in diminuzione delle risorse fra i soggetti beneficiari.

Visto il decreto legislativo 18 settembre 2020, n. 116 con cui è stato modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico ambientale);

Tenuto conto che successivamente all'approvazione delle modifiche regolamentari di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/03/2021, in materia di disciplina dell'uscita del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, in sede di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto "Sostegni"), con il comma 5 dell'art. 30 è stato previsto che: *"...La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022."*;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il regolamento IUC-TARI al quadro normativo attuale, modificando il solo comma 9 dell'articolo 48 (Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati al riciclo e recupero) nel modo seguente:

Versione attuale	Versione modificata

Articolo 48 - Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati al riciclo e recupero	Articolo 48 - Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati al riciclo e recupero
<p>(Testo non modificato)</p> <p>9. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell'omonima ditta individuale, dovrà presentare al Comune e al gestore del servizio di raccolta, specifica comunicazione in tal senso entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il solo anno 2021, le comunicazioni presentate entro il suddetto termine, avranno efficacia dalla data di decorrenza del contratto di conferimento dei rifiuti all'operatore privato.</p>	<p>(Testo non modificato)</p> <p>9. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell'omonima ditta individuale, dovrà presentare al Comune e al gestore del servizio di raccolta, specifica comunicazione in tal senso entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il solo anno 2021, le comunicazioni presentate entro il suddetto termine, avranno efficacia dalla data di decorrenza del contratto di conferimento dei rifiuti all'operatore privato entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.</p>

Dato atto che le modifiche apportate al regolamento IUC-TARI avranno effetto dal 1° gennaio 2021;

Tenuto conto che sulla presente proposta di deliberazione si rende necessario acquisire:

- i pareri di regolarità tecnico e contabile;
- il parere dell'Organo di revisione contabile;

PROPONE

1. di prendere atto delle premesse che qui si richiamano integralmente;
2. di approvare le modifiche al vigente Regolamento IUC-TARI nel modo seguente:

Versione attuale	Versione modificata
Articolo 48 - Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati al riciclo e recupero	Articolo 48 - Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati al riciclo e recupero
<p>(Testo non modificato)</p> <p>9. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell'omonima ditta individuale, dovrà presentare al Comune e al gestore del servizio di raccolta, specifica comunicazione in tal senso entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il solo anno 2021, le comunicazioni presentate entro il suddetto termine, avranno efficacia</p>	<p>(Testo non modificato)</p> <p>9. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell'omonima ditta individuale, dovrà presentare al Comune e al gestore del servizio di raccolta, specifica comunicazione in tal senso entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il solo anno 2021, le comunicazioni presentate entro il suddetto termine, avranno efficacia dalla data di</p>

dalla data di decorrenza del contratto di conferimento dei rifiuti all'operatore privato.	decorrenza del contratto di conferimento dei rifiuti all'operatore privato entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
Testo attuale	Versione modificata
Articolo 51 – Agevolazioni	Articolo 51 – Agevolazioni e riduzioni
<p>1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche o di disagio sociale.</p> <p>2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta comunale con cui ne sono individuati criteri e modalità applicativi.</p> <p>3. Con la modalità di cui al comma precedente, il Comune può prevedere particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.</p> <p>4. La copertura finanziaria degli interventi agevolativi di cui al presente articolo è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero nell'ambito del piano finanziario del servizio.</p>	<p>(Testo non modificato)</p> <p>5. Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell'attività, ovvero di restrizione nell'esercizio dell'attività stessa, il Comune applicherà a tali utenze una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa tenuto conto dei giorni di chiusura o restrizione dell'esercizio dell'attività.</p> <p>6. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, anche in considerazione dei codici ATECO dell'attività economica svolta. La riduzione tariffaria complessiva non potrà comunque eccedere il 100% della tariffa annua dovuta di parte variabile.</p> <p>7. Per il solo anno 2021, il Comune applicherà una riduzione fino al 100% della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni economico-sociali: appartenere a nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglie numerose) e indicatori ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.</p>

8. Con deliberazione di Giunta comunale saranno stabilite le modalità operative per l'applicazione delle riduzioni di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo.

9. La copertura finanziaria delle riduzioni previste sarà disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fondi statali appositamente istituiti per ridurre l'impatto socio-economico della pandemia da virus Covid-19.

10. Qualora le risorse assegnate a tale scopo fossero insufficienti a garantire la completa applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il Comune procederà ad una riparametrazione proporzionale in diminuzione delle risorse fra i soggetti beneficiari.

3. di dare atto che le modifiche apportate al regolamento IUC-TARI avranno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento delle Finanze presso il MEF con le modalità, nelle forme e nei termini di legge, al fine di consentire l'immediata applicabilità delle disposizioni ivi previste fin dall'anno 2021;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.lgs. 267/00, al fine di rispettare i termini di legge per l'approvazione del regolamento TARI.